



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

UFFICIO DI PIANO
ufficio di piano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3026 del 06/09/2022

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto : DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4 – “INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA”. - RETTIFICA LINEE GUIDA E MODULISTICA ALLEGATA

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista

- la determinazione dirigenziale n.3454 del 30.10.2020 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di P.O. del Servizio 3- Sezione Servizi Sociali;
- la Delibera Giunta Comunale n.22 del 17/02/2022 Regolamento Comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi – Modifica Art. 55, 4° Comma

Premesso che:

- la Regione Lazio con Determinazione n. G15088 del 15/12/2016 e n. G15629 del 22/12/2016 ha ripartito assegnato e impegnato i fondi a favore degli ambiti territoriali per l'erogazione di prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima;
- la Regione Lazio con DGR n. 104 del 7/03/2017, ha individuato modalità di realizzazione di interventi di assistenza in ambito domiciliare a persone con disabilità gravissima attraverso il riconoscimento di un contributo economico (Assegno di cura, Contributo di cura, interventi di sollievo, assistenza domiciliare);
- la Regione Lazio ha emanato la D.G.R. n. 430 del 28/06/2019 recante “Aggiornamento linee guida operative regionali agli ambiti territoriali per le prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti, in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016. Destinazione dell'importo di euro 1.227.150,00, di cui al decreto direttoriale 21 dicembre 2018, n. 650, sul capitolo di spesa H41131, esercizio finanziario 2019”;
- la Regione Lazio ha approvato la D.G.R. n 170 del 07/04/2020 recante adempimenti connessi al Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune” – Atto di

- programmazione regionale triennale in materia di non autosufficienza di cui all'art. 1, comma 3, del DPCM 21 novembre 2019;
- la Regione Lazio con D.G.R. n. 395 del 23 giugno 2020 “Aggiornamento linee guida regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima” ha disposto ulteriori criteri in merito;
 - la Regione Lazio con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 897 del 9 dicembre 2021, pubblicata sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio) n. 117 del 16 dicembre 2021, ha approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima.
 - Il Distretto socio-sanitario 1 Roma 4, nel recepire le suddette disposizioni regionali, ha approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1014 del 24/03/2022 adottata dall'Ufficio di Piano del Comune di Civitavecchia le linee guida e la modulistica per accedere agli interventi per la disabilità gravissima e rettificato le stesse con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1468 del 29/04/2022;
 -

Preso atto che la Regione Lazio con nota prot. n. 741897 del 27/07/2022 avente oggetto *“comunicazione esplicativa per la determinazione del punteggio basato sull'ISEE sociosanitario”* ha esplicitato il punteggio da attribuire all'utente che non presenti l'attestazione ISEE, precisando che in tale situazione dovrà essere attribuito lo stesso punteggio previsto per la fascia ISEE superiore ad Euro 65.000,00, ossia 0 (zero).

Si rendere necessario in conformità con quanto disposto dalla Regione Lazio come sopra indicato rettificare:

- le linee guida per l'erogazione di interventi socioassistenziali in favore di persone non autosufficienti in condizione di disabilità gravissima all'Art. 7 – Criteri di valutazione aggiungendo al punto 2.a e 2.b della condizione economica dove è riportato “Superiore ad Euro 65.000,00” la dicitura “o ISEE non presentato” con attribuzione di punteggio pari a 0 (zero);
- le linee guida per l'erogazione di interventi socioassistenziali in favore di persone non autosufficienti in condizione di disabilità gravissima all'Art. 8 – Attestazione ISEE introducendo la dicitura evidenziata in grassetto: “ Il richiedente, **che intende avvalersi dell'attribuzione del punteggio inerente la condizione economica, utile a determinare proporzionalmente l'importo del contributo erogabile**, deve essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità al beneficio, di una valida attestazione ISEE. Si prenderà in esame l'ISEE sociosanitario riferito all'intero nucleo familiare del beneficiario o, se più favorevole e solo per le persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, al nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario composto dal richiedente la prestazione, dal coniuge e dai figli minorenni e/o maggiorenni a carico ai fini IRPEF. Se il beneficiario ha un'età inferiore agli anni 18, sarà considerato l'ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni (di seguito ISEE minorenni). Sono previste modalità differenziate di calcolo di tale indicatore in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione. La certificazione ISEE dovrà essere redatta secondo le norme vigenti in materia. Il valore dell'ISEE sociosanitario o dell'ISEE per minorenni e il numero di protocollo dell'attestazione ISEE da utilizzare per la valutazione dell'istanza deve essere dichiarato nella domanda, pena l'inammissibilità della

stessa anche se dovessero risultare acquisite agli atti d'Ufficio altre attestazioni ISEE. Tale valore è necessario per l'attribuzione del punteggio, come indicato all'art. 7 delle presenti linee guida, finalizzato alla determinazione dell'importo della prestazione. La suddetta attestazione viene acquisita, qualora non allegata alla domanda di ammissione, presso l'Inps, direttamente dal Servizio Sociale del Comune di residenza del beneficiario, purché nella domanda sia indicato il numero di protocollo dell'attestazione ISEE da prendere in considerazione e purché lo stesso ne consenta una chiara identificazione tra quelle elaborate e presenti nella banca dati Inps, in caso contrario la domanda non potrà essere ammessa. La domanda dovrà, quindi, essere riaperta e riportata allo stato "*in corso*". Qualora in sede di istruttoria della domanda, l'Ufficio Servizi Sociali di riferimento rilevi una attestazione ISEE sociosanitario o ISEE minorenni non in corso di validità o non corretta per quanto attiene la composizione familiare del nucleo ove compare il beneficiario, la domanda sarà respinta. In tal caso la stessa dovrà essere riaperta e riportata allo stato "*in corso*". Qualora l'attestazione ISEE presenti omissioni o difformità rilevate dall'INPS per il tramite dei controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate, il richiedente dovrà essere invitato, pena la decadenza dal beneficio, a sanare le stesse, tramite la presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da trasmettersi tramite piattaforma dedicata. Nel caso in cui la documentazione acquisita comporti una rideterminazione del valore ISEE l'istanza non potrà essere ammessa al beneficio. La domanda dovrà essere riaperta e riportata allo stato "*in corso*". **Le domande prive dell'indicazione dei riferimenti dell'attestazione ISEE potranno essere considerate ammissibili solamente se nel modulo di domanda il richiedente ha chiaramente dichiarato che non intende presentare l'attestazione ISEE rinunciando in tal modo all'attribuzione del punteggio relativo alla condizione economica utile a determinare l'importo del contributo";**

- l'allegato II delle linee guida per l'erogazione di interventi socioassistenziali in favore di persone non autosufficienti in condizione di disabilità gravissima: "scheda di valutazione" aggiungendo al punto B.1. e al punto B.2. della condizione economica dove è riportato "Superiore ad Euro 65.000,00" la dicitura "o ISEE non presentato" con attribuzione di punteggio pari a 0 (zero);
- i modelli di domanda online per l'accesso alle prestazioni della disabilità gravissima (DIS_008) e di rivalutazione per la fruizione della continuità assistenziale (DIS_007), che non costituiscono parte integrante del presente atto, introducendo anche la possibilità per il richiedente di rendere la seguente dichiarazione: "ai fini della valutazione della presente istanza, non intende presentare l'attestazione ISEE, consapevole che ciò comporterà la non attribuzione del punteggio relativo alla condizione economica, utile a determinare proporzionalmente l'importo del contributo riconosciuto;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Coccetti;

Visti:

- la legge n. 328/2000
- la L.R. n. 11/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente atto di :

1. dare attuazione a quanto stabilito dalla Regione Lazio in materia di interventi a favore di cittadini in condizione di disabilità gravissima con nota prot. n. 741897 del 27/07/2022 avente oggetto “*comunicazione esplicativa per la determinazione del punteggio basato sull’ISEE sociosanitario*”;
2. rettificare le linee guida per l’erogazione di interventi socioassistenziali in favore di persone non autosufficienti in condizione di disabilità gravissima all’Art. 7 – Criteri di valutazione aggiungendo al punto 2.a e 2.b della condizione economica dove è riportato “Superiore ad Euro 65.000,00” la dicitura “o ISEE non presentato” con attribuzione di punteggio pari a 0 (zero);
3. rettificare le linee guida per l’erogazione di interventi socioassistenziali in favore di persone non autosufficienti in condizione di disabilità gravissima all’Art. 8 – Attestazione ISEE introducendo la dicitura evidenziata in grassetto: “ Il richiedente, **che intende avvalersi dell’attribuzione del punteggio inerente la condizione economica, utile a determinare proporzionalmente l’importo del contributo erogabile**, deve essere in possesso, all’atto della presentazione della domanda, pena l’inammissibilità al beneficio, di una valida attestazione ISEE. Si prenderà in esame l’ISEE sociosanitario riferito all’intero nucleo familiare del beneficiario o, se più favorevole e solo per le persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, al nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario composto dal richiedente la prestazione, dal coniuge e dai figli minorenni e/o maggiorenni a carico ai fini IRPEF. Se il beneficiario ha un’età inferiore agli anni 18, sarà considerato l’ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni (di seguito ISEE minorenni). Sono previste modalità differenziate di calcolo di tale indicatore in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione. La certificazione ISEE dovrà essere redatta secondo le norme vigenti in materia. Il valore dell’ISEE sociosanitario o dell’ISEE per minorenni e il numero di protocollo dell’attestazione ISEE da utilizzare per la valutazione dell’istanza deve essere dichiarato nella domanda, pena l’inammissibilità della stessa anche se dovessero risultare acquisite agli atti d’Ufficio altre attestazioni ISEE. Tale valore è necessario per l’attribuzione del punteggio, come indicato all’art. 7 delle presenti linee guida, finalizzato alla determinazione dell’importo della prestazione. La suddetta attestazione viene acquisita, qualora non allegata alla domanda di ammissione, presso l’Inps, direttamente dal Servizio Sociale del Comune di residenza del beneficiario, purché nella domanda sia indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE da prendere in considerazione e purché lo stesso ne consenta una chiara identificazione tra quelle elaborate e presenti nella banca dati Inps, in caso contrario la domanda non potrà essere ammessa. La domanda dovrà, quindi, essere riaperta e riportata allo stato “*in corso*”. Qualora in sede di istruttoria della domanda, l’Ufficio Servizi Sociali di riferimento rilevi una attestazione ISEE sociosanitario o ISEE minorenni non in corso di validità o non corretta per quanto attiene la composizione familiare del nucleo ove compare il beneficiario, la domanda sarà respinta. In tal caso la stessa dovrà essere riaperta e riportata allo stato “*in corso*”. Qualora l’attestazione ISEE presenti omissioni o difformità rilevate dall’ INPS per il tramite dei controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, il richiedente dovrà essere invitato, pena la decadenza dal beneficio, a sanare le stesse, tramite la presentazione di idonea

documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da trasmettersi tramite piattaforma dedicata. Nel caso in cui la documentazione acquisita comporti una rideterminazione del valore ISEE l'istanza non potrà essere ammessa al beneficio. La domanda dovrà essere riaperta e riportata allo stato *"in corso"*. **Le domande prive dell'indicazione dei riferimenti dell'attestazione ISEE potranno essere considerate ammissibili solamente se nel modulo di domanda il richiedente ha chiaramente dichiarato che non intende presentare l'attestazione ISEE rinunciando in tal modo all'attribuzione del punteggio relativo alla condizione economica utile a determinare l'importo del contributo";**

4. rettificare l'allegato II delle linee guida per l'erogazione di interventi socioassistenziali in favore di persone non autosufficienti in condizione di disabilità gravissima: "scheda di valutazione" aggiungendo al punto B.1. e al punto B.2. della condizione economica dove è riportato "Superiore ad Euro 65.000,00" la dicitura "o ISEE non presentato" con attribuzione di punteggio pari a 0 (zero);
5. i modelli di domanda online per l'accesso alle prestazioni della disabilità gravissima (DIS_008) e di rivalutazione per la fruizione della continuità assistenziale (DIS_007), che non costituiscono parte integrante del presente atto, introducendo anche la possibilità per il richiedente di rendere la seguente dichiarazione: "ai fini della valutazione della presente istanza, non intende presentare l'attestazione ISEE, consapevole che ciò comporterà la non attribuzione del punteggio relativo alla condizione economica, utile a determinare proporzionalmente l'importo del contributo riconosciuto;
6. demandare al Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Maria Grazia Coccetti la trasmissione del presente atto a tutti i Comuni del Distretto 4/1.

Il Funzionario P.O.
Maria Grazia Coccetti / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)